

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1954

(12^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

« Specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington » (180) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 101, 103, 105, 106
BRAITENBERG, <i>relatore</i>	101, 105
MOLINELLI	101, 105
TREVES, <i>Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero</i>	102

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Braitenberg, Bussi, Carmagnola, Caron, Gervasi, Guglielmone, Iorio, Longoni, Molinelli, Moro, Roveda, Turani e Turchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria e il commercio Quarello e per il commercio con l'estero Treves.

MORO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington » (180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata italiana a Washington ».

BRAITENBERG, *relatore*. L'inizio della discussione di questo disegno di legge ebbe luogo nella seduta del 6 maggio scorso, durante la quale io ebbi l'onore di illustrare alla Commissione la genesi della nostra Delegazione a Washington e le varie disposizioni contenute nel disegno di legge, del quale proposi — così come ora propongo — l'approvazione.

MOLINELLI. Torno a ribadire i concetti già espressi precedentemente circa la necessità di conoscere i rendiconti di questa gestione nella quale, dal 1946, epoca della sua costituzione, non siamo riusciti a sapere nulla con precisione. In realtà non si tratta di una sezione commerciale presso tutte le Nazioni straniere, ma di una Delegazione costituita in vista dei programmi di aiuto americani a Washington, la quale oggi ha cessato completamente le sue funzioni, senza che queste funzioni abbiano avuto da parte del Parlamento italiano le dovute sanzioni e senza che da parte di questa Delegazione sia stato sot-

toposto al Parlamento italiano alcun rendiconto.

Se oggi questo provvedimento, che è di sanatoria, tendesse a liquidare una posizione irregolare e a sciogliere completamente questa Delegazione, potremmo anche procedere alla sua approvazione, fissando in un ordine del giorno, che l'approvazione di questo disegno di legge è subordinata alla cessazione di una situazione irregolare che non può essere omologata. Ma, a quanto io so, le funzioni di questa Delegazione non sono terminate; so che in questi giorni si stanno trattando in America importazioni di prodotti agricoli per 16 milioni di dollari, e questo su un piano che non è quello della convenienza reciproca dell'economia italiana e dell'economia americana, ma nell'ambito di un piano di aiuti americani, i quali in questo momento agiscono in senso negativo nei confronti dell'economia agricola del nostro Paese.

Pertanto se questo disegno di legge tendesse ad eliminare completamente questa gestione irregolare, potremmo essere favorevoli nell'intento di sanare la posizione passata; se invece, come pare, si seguita in una politica economica, che in questo momento si rileva particolarmente dannosa per il nostro Paese, siamo contrari all'approvazione del disegno di legge stesso. Ecco perchè attendiamo in proposito chiarimenti dal Governo.

TREVES, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Io non credo di dover fare un lungo discorso; del resto l'onorevole relatore ha già ben precisato i punti della questione quando riferì sul disegno di legge.

Questa situazione, che si trascina da dieci anni, è più una situazione di fatto che una situazione giuridica. Infatti fin dal 1944 il Governo italiano, essendosi trovato nella necessità di provvedere all'approvvigionamento del Paese, costituì presso l'Ambasciata di Washington una Delegazione avente l'incarico di provvedere agli acquisti negli Stati Uniti d'America. Si venne così a creare questa organizzazione, e una delle ragioni che militano a favore del progetto di legge è proprio questo stato di fatto.

Dopo dieci anni di una gestione, che può apparire per certi lati non completamente inquadrata dal punto di vista della legalità,

si vuole ora normalizzare questa organizzazione. La necessità è stata sentita dal Governo non da oggi, ma dal 1949, epoca in cui si presentò un disegno di legge che sanava la situazione e regolava per l'avvenire in termini legislativi quella situazione di fatto che si era venuta a creare. Per molte vicissitudini il disegno di legge viene solo oggi di fronte al Parlamento, ma questo non per colpa del Governo.

Ho voluto ricordare questi precedenti cronologici proprio per dimostrare le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare questo disegno di legge. Il progetto di legge ha il duplice scopo non solo, come diceva il senatore Molinelli, di una sanatoria per il passato, ma proprio di porre questa Organizzazione, che reputiamo abbia ancora dei compiti da svolgere, per l'avvenire, importanti per il nostro Paese, su una base di regolamentazione giuridica e legale tale da dare precise responsabilità a degli Organi costituiti per lo svolgimento di queste operazioni.

Come è noto, questa Delegazione svolge due attività: attività diretta alla realizzazione e all'attuazione di programmi economici, e attività relativa agli acquisti. Ora lo scopo principale del disegno di legge che è dinanzi al vostro esame è appunto quello di disciplinare questi due aspetti fondamentali della Delegazione.

Se è vero che l'Italia non ha di queste Delegazioni presso tutti gli Stati stranieri, è anche vero che gli altri Stati hanno di queste Organizzazioni. Ho avuto occasione di fare una ispezione *in loco*, a Washington, dove ho tenuto una riunione dei funzionari responsabili e mi sono voluto rendere ragione del funzionamento di questa Organizzazione. Debbo dire che ho riportato l'impressione che in avvenire questa Delegazione possa diminuire la parte acquisti che negli anni passati è stata la preminente; ma credo che non si possa considerare tranquillamente la soppressione di questa Organizzazione per gli eminenti compiti che deve ancora svolgere negli altri settori. In ogni modo occorrerebbe un lungo periodo di tempo prima di sistemare le programmazioni ancora in corso.

Oltre agli acquisti, la Delegazione tecnica nel quadro delle sue attribuzioni ha definito con

la M.S.A. la programmazione di varie assegni, cosa che richiede molto lavoro e molto tempo, e non solo una notevole competenza da parte di chi le tratta, ma anche la formazione di piccole unità merceologiche nel seno della nostra Organizzazione.

La Delegazione ha anche risolto altri problemi come quello dei noli delle navi; e queste sono questioni che non potrebbero rientrare nella normale competenza del nostro Consiglio commerciale dell'Ambasciata.

Pertanto tutte queste ragioni militano a favore del mantenimento di questa Organizzazione, la quale, oltre che degli acquisti, si interessa anche della realizzazione ed attuazione di programmi economici così come è accennato nella relazione ministeriale.

Mi sono particolarmente preoccupato della parte organizzativa della nostra Delegazione tecnica per vedere se *in loco* non ci fosse una inflazione di personale. Ad ogni modo, la tendenza, che è già in atto, è quella di ridurre il più possibile il personale, e se un anno fa tra funzionari, impiegati d'ordine, uscieri ecc. esso assommava a sessanta persone, ora, cioè alla fine di giugno di quest'anno, siamo a cinquantuno unità.

Penso inoltre che proprio quei dubbi, che possono esservi in alcuni Senatori riguardo ad una certa delicatezza di funzionamento e di rapporti con l'Ambasciata *in loco* od anche al fatto che attualmente il capo della Delegazione è un funzionario dell'Ambasciata stessa, possano e debbano, secondo me, venire risolti proprio se il disegno di legge avrà il suffragio della Commissione, perchè lo scopo del provvedimento è quello di regolare permanentemente questa situazione, indipendentemente da situazioni personali o contingenti di rapporti che possono essere naturalmente ottimi tra l'Ambasciatore ed il capo della Delegazione; ma non parliamo dell'Ambasciatore X o del capo della Delegazione Y, perchè sono le funzioni e non le persone che hanno importanza, ed è proprio per limitare i vari settori e le varie competenze, e quindi i vari rapporti per l'avvenire, che noi crediamo sia utile che questa nostra Delegazione venga regolata sul piano legislativo.

Il relatore ha già detto del funzionamento tecnico della Delegazione secondo gli articoli

di questo progetto di legge; ha detto egregiamente sulla parte finanziaria e sulle spese possibili. Io vorrei soltanto sottolineare che, anche sul piano della regolamentazione giuridica, si inquadrano esattamente i compiti e la dipendenza giuridica della Delegazione che viene assegnata al Ministero del commercio con l'estero come competente. Allargando il tema, siamo perfettamente persuasi che sia essenziale che anche tutta la regolamentazione della legge commerciale, che dovrebbe essere riveduta, la possibilità di soppressione o la possibilità soprattutto di distinguere legislativamente i due aspetti dell'attività della Delegazione, quello acquisti e quello programmazione, sia fatta in un testo di legge al quale si possa sempre riferirci come alla Carta di questa Delegazione, la quale non è detto che debba essere permanente, per l'eternità. Sarà talmente semplice la soppressione sia di una branca sia di tutta la Delegazione sul piano legislativo una volta approvato il disegno di legge, che anche questo a me sembra un motivo per cui raccomando agli onorevoli senatori di dar voto favorevole al presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La Delegazione, costituita presso l'Ambasciata italiana a Washington ai sensi del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, esercita le funzioni relative all'attuazione degli Accordi di cooperazione e di assistenza tra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America, conclusi a Roma il 3 gennaio e 28 giugno 1948 - resi esecutivi con decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, e con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, e degli altri piani di cooperazione economica e militare.

(È approvato).

Art. 2.

La Delegazione è alle dirette dipendenze del Ministero del commercio con l'estero ed è soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Per quanto riguarda gli aspetti politici della sua attività, riceve *in loco* istruzioni dall'Ambasciata italiana della quale è anche consulente tecnico.

(È approvato).

Art. 3.

Nella Delegazione, funziona una sezione autonoma con gestione separata denominata «Delegazione tecnica italiana Sezione acquisti» (DELTEC-ACQUISTI), la quale, su richiesta degli enti pubblici e privati all'uopo incaricati dalla pubblica Amministrazione, può fungere da agente relativamente ai seguenti acquisti:

a) acquisti da effettuarsi in base agli Accordi e piani di cooperazione economica e militare di cui all'articolo 1;

b) acquisti delle riserve previsti dal decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490, convertito in legge 30 agosto 1951, n. 950;

c) tutti gli altri acquisti di carattere eccezionale, da parte dello Stato, di materie prime e prodotti essenziali per assicurare l'approvvigionamento del Paese.

La Sezione autonoma è diretta dal capo della Delegazione, è posta alle dipendenze del Ministero del commercio con l'estero ed è soggetta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Con l'entrata in vigore della presente legge la Delegazione cessa di fare, per conto dello Stato, gli acquisti previsti dall'articolo 4 del regio decreto 2 giugno 1946, n. 480.

(È approvato).

Art. 4.

La Delegazione di cui all'articolo 1 può essere soppressa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del commercio con l'estero e del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La Sezione autonoma di cui all'articolo 3 può essere soppressa con decreto dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro.

Le modalità per la chiusura delle relative gestioni, sia della Delegazione che della Sezione autonoma, saranno stabilite con decreto dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro.

(È approvato).

Art. 5.

Il capo e il vice capo della Delegazione da trarsi, di regola, dai ruoli delle Amministrazioni dello Stato e da distaccarsi presso la Delegazione medesima, sono nominati con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per gli affari esteri.

Il Governo della Repubblica è delegato a determinare per il periodo di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le indennità da corrispondere al capo e al vice capo della Delegazione, le quali saranno determinate in relazione all'importanza dei lavori da svolgersi, alle spese di rappresentanza e alle remunerazioni locali in uso.

(È approvato).

Art. 6.

Il personale appartenente all'Amministrazione dello Stato, necessario al funzionamento della Delegazione e della Sezione autonoma, è ivi distaccato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro.

Ad esso compete il trattamento di missione all'estero previsto dalle vigenti disposizioni.

Il capo della Delegazione può tuttavia assumere — previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero — personale del luogo di particolare capacità anche di cittadinanza non italiana.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro sarà stabilito il numero massimo delle persone di cui al precedente comma nonché i limiti delle relative retribuzioni, tenute presenti le consuetudini e le leggi locali.

(È approvato).

Art. 7.

Per i servizi prestati a norma del precedente articolo 3 gli enti gestori sono tenuti a corrispondere un compenso non superiore all'1 per cento sul valore delle merci acquistate, che sarà versato in apposito capitolo del bilancio delle entrate dello Stato.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)12^a SEDUTA (15 luglio 1954)

La misura del compenso, nei limiti di cui al comma precedente, è determinata dal Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro.

(È approvato).

Art. 8.

Le spese necessarie per il funzionamento della Delegazione e della Sezione acquisti di cui ai precedenti articoli 1 e 3 sono a carico del Ministero del commercio con l'estero.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si farà fronte per lire 200 milioni con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 486 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54 e per le eventuali maggiori occorrenze con assegnazione di fondi da disporsi nei limiti delle somme che affluiranno al bilancio dell'entrata per effetto delle provvigioni di cui al precedente articolo 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 9.

La Delegazione di cui all'articolo 1 curerà la chiusura della gestione anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

All'uopo presenterà entro tre mesi il rendi- conto al Ministero del commercio con l'estero che eseguirà gli opportuni controlli e lo tra- smetterà alla Corte dei conti per il tramite della competente Ragioneria centrale.

L'attivo costituirà fondo di riserva della sezione autonoma e sarà amministrato per conto e nell'interesse del Ministero del tesoro il quale potrà autorizzarne il deposito in aziende di credito estero o l'impiego in titoli di Stato esteri.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni eser- cizio finanziario la Sezione autonoma presen- terà al Ministero del tesoro apposito rendiconto delle operazioni effettuate sul fondo di cui al precedente comma.

(È approvato).

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

BRAITENBERG, *relatore*. Propongo la sop- pressione dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

MOLINELLI. Dichiaro che le chiarificazioni forniteci dal Sottosegretario ci convincono della opportunità di votare contro l'approvazione di questo disegno di legge. (*Commenti*).

Prendo atto delle funzioni che il Governo intende conservare a questa Delegazione, la quale ha un suo carattere particolare. Noi da molto tempo andiamo sostenendo che le rappresentanze commerciali all'estero debbono essere direttamente dipendenti dal Ministero del commercio con l'estero anzichè dal Mini- stero degli esteri, e questo per le specifiche funzioni che queste rappresentanze commerciali debbono svolgere: cioè indirizzare e guidare le correnti delle nostre esportazioni ed impor- tazioni per l'America come per qualsiasi altro Paese. Oggi con questa legge voi costituite legalmente in America una Delegazione spe- ciale dipendente dal Ministero del commercio con l'estero, unica nel mondo, che fino ad ora era costituita con decreto e non con legge; Delegazione la quale non ha il compito specifico di indirizzare e di guidare le nostre correnti di esportazioni e di importazioni, ma un com- pito di acquisti in America. Il fondo della que- stione è che si vuol far rientrare questa Dele- gazione, come unico organo di funzionamento, nella politica degli aiuti americani che l'Italia persegue. Ora siccome questa politica di aiuti americani crea al nostro Paese una dipendenza economica e ci impone delle restrizioni nella libertà dei commerci e degli scambi che si verificano con tutti gli altri Paesi, per queste

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)12^a SEDUTA (15 luglio 1954)

ragioni noi riteniamo che questa Delegazione oggi non abbia più alcuna ragione di esistere, essendo venuta a cessare perfino la funzione amministrativa di quei Trattati internazionali che fino ad oggi sono stati funzionanti per l'Italia.

Voteremo quindi contro il complesso della legge anche perchè soltanto in una revisione generale dell'organizzazione delle nostre rappresentanze commerciali all'estero e in una uniformità di indirizzo di queste rappresentanze è possibile arrivare ad una regolamentazione e ad una funzionalità del Ministero del commercio con l'estero, funzionalità che oggi viene a mancare proprio per la deficienza di

rappresentanze commerciali all'estero, le quali non dipendono dal Ministero del commercio con l'estero, ma dal Ministero degli affari esteri e sono inadeguate ai compiti che debbono svolgere.

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.